

Accordo di Programma  
Tra

Regione Campania  
(in qualità di soggetto attuatore degli interventi per il trattamento e lo smaltimento rifiuti)

Città metropolitana di Napoli  
(in qualità di ente competente alla gestione del ciclo integrato dei rifiuti a livello provinciale)

la Società Ambiente Provincia di Napoli S.p.A. - S.A.P.NA.S.p.A.-  
(in qualità di gestore degli impianti)

Per la realizzazione dell'impianto di compostaggio  
all'interno dello STIR di Giugliano in Campania (NA).

Napoli, 04 luglio 2017

Il giorno 04 luglio 2017 alle ore 16:00 si sono costituiti presso la sede della Regione Campania, via S.Lucia n.81:

la Regione Campania C.F. 80011990639 rappresentata dal Presidente On. Vincenzo De Luca, nato a Ruvo del Monte il 08/05/1949;

la Città Metropolitana di Napoli, rappresentata dal Sindaco Dott. Luigi de Magistris, nato a Napoli il 20/06/1967;

la Società Ambiente Provincia di Napoli S.p.A. a socio unico S.A.P.NA.S.p.A., con sede legale in Napoli Piazza Matteotti, 1 P.IVA/C.F. 06520871218 (nel seguito denominata S.A.P.NA.S.p.A.) rappresentata dal Dott. Gabriele Gargano nato a Napoli il 07/11/1960, C.F. GRGGRL60S07F839I nella sua qualità di Amministratore Unico;

#### PREMESSO CHE:

- con sentenza C-653/13 del 16 luglio 2015- la Corte di Giustizia ha condannato l'Italia, per la gestione dei rifiuti in Campania, al pagamento di una somma forfettaria di 20 Ml di Euro e di una penalità di 120.000,00 Euro al giorno per ciascun giorno di ritardo nell'attuazione delle misure necessarie a conformarsi alla sentenza Commissione/Italia C297/08, EU:C:2010:115);
- nell'ambito dei provvedimenti utili a conformarsi alla citata sentenza la Regione Campania con D.G.R.n. 381 del 07.08.2015 ha approvato gli "Indirizzi per l'aggiornamento del Piano Regionale per la Gestione dei Rifiuti Urbani in Campania"
- in attuazione della D.G.R.n. 418 del 16/09/2015, è stata istituita con D.P.G.R. n. 224 del 06/11/2015 la Struttura di Missione per lo smaltimento dei R.S.B., le cui competenze sono state con successivo D.P.G.R. n. 246 del 04/12/2015 implementate attribuendo anche la realizzazione degli impianti di compostaggio dei rifiuti organici, di concerto con le Autorità competenti, conformemente ai fabbisogni impiantistici definiti dal PRGRU;
- con D.G.R. n. 685 del 06/12/2016 è stato adottato l'aggiornamento del Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani, approvato in via definitiva dal Consiglio Regionale nella seduta del 16.12.2016, che prevede la realizzazione di nuovi impianti di trattamento della frazione organica da raccolta differenziata da realizzarsi nelle aree degli impianti STIR, attualmente gestiti dalle società provinciali;
- per garantire l'autosufficienza nella gestione della filiera di recupero della frazione organica dei rifiuti urbani, la Regione intende assicurare una adeguata dotazione impiantistica e comunque fino alla concorrenza del fabbisogno stimato nel PRGRU di cui alla DGR 685/2016 in circa 745.000 tonnellate/annue;
- la Regione Campania in data 12 maggio 2016 ha pubblicato Avviso ai fini di acquisire, da parte delle Amministrazioni comunali, manifestazioni di interesse alla localizzazione sul proprio territorio di impianti di valorizzazione della frazione organica dei rifiuti solidi urbani provenienti da raccolta differenziata;
- in esito alla pubblicazione del citato Avviso, sono pervenute numerose istanze che includono anche le proposte di realizzare impianti per il trattamento della frazione organica presso gli impianti "STIR" attualmente destinati al trattamento della frazione indifferenziata e gestiti dalle società provinciali territorialmente competenti;
- con D.G.R. n. 494 del 13 .09.2016, aggiornata con D.G.R. n.325 del 06.06.2017, sono stati programmati interventi per la realizzazione degli impianti di trattamento della frazione organica all'interno degli STIR per una potenzialità impiantistica di 180.000 tonnellate/annue, finanziati per l'importo di € 56.789.434,74 con i fondi POR 2014/2020 Obiettivo Specifico 6.1 azione 6.1.3, tra

cui l'intervento relativo all'impianto da realizzarsi all'interno dello STIR di Giugliano in Campania (NA);

- ai sensi dell'art. 15 (Accordi fra pubbliche amministrazioni) della legge 241/1990, le amministrazioni pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune in modo complementare e sinergico, ossia in forma di "reciproca collaborazione" e nell'obiettivo comune di fornire servizi "indistintamente a favore della collettività e gratuitamente"» (cfr determinazione n. 7/2010 della ex Autorità CVP);
- la suddetta Autorità Nazionale Anticorruzione, nell'adunanza del 7 ottobre 2015, ha individuato le condizioni che devono essere rispettate affinché il ricorso a tali fattispecie negoziali non si traduca in una violazione della normativa in materia di appalti pubblici, precisando che:
- l'accordo deve regolare la realizzazione di un interesse pubblico, effettivamente comune ai partecipanti, che le parti hanno l'obbligo di perseguire come compito principale, da valutarsi alla luce delle finalità istituzionali degli enti coinvolti;
- alla base dell'accordo deve esserci una reale divisione di compiti e responsabilità;
- i movimenti finanziari tra i soggetti che sottoscrivono l'accordo devono configurarsi solo come ristoro delle spese sostenute, essendo escluso il pagamento di un vero e proprio corrispettivo comprensivo di un margine di guadagno;
- il ricorso all'accordo non può interferire con il perseguimento dell'obiettivo principale delle norme comunitarie in tema di appalti pubblici, ossia la libera circolazione dei servizi e l'apertura alla concorrenza non falsata negli Stati membri;
- che nelle more della completa attuazione della Legge Regionale n.14/2016 sul riordino del ciclo dei rifiuti in Campania, in fase transitoria le Società Provinciali continuano ad esercitare funzioni di gestione del ciclo dei rifiuti solidi urbani, di cui all'art 40 comma 3 della citata legge;
- con Delibera di Giunta Regionale n. 495 del 13/09/2016 è stato approvato uno schema di Accordo di Programma tra la Regione Campania - in qualità di soggetto attuatore degli interventi per il trattamento e/o smaltimento rifiuti - la Città Metropolitana di Napoli, le Province di Benevento, Caserta, Avellino, Salerno, in qualità di enti competenti alla gestione del ciclo integrato dei rifiuti a livello provinciale, le Società provinciali, in qualità di gestori degli impianti;
- il Consiglio Metropolitan di Napoli, con Deliberazioni n. 20 e n. 21 del 05/04/2017, ha preso atto della Delibera di Giunta Regionale n. 495 del 13/09/2016 e ha approvato l' Accordo di Programma;
- con nota acquisita al protocollo della Struttura di Missione RSB al n. 324865 dell'08/05/2017, la Società SAPNA, a seguito della presa d'atto della Deliberazione della Giunta Regionale n. 495 del 13.09.2016 da parte del Consiglio della Città Metropolitana di Napoli, ha manifestato la propria disponibilità a svolgere, secondo il precitato Accordo le attività tecnico-amministrative relativamente agli interventi da realizzare;
- si rende necessario procedere alla formalizzazione dei rapporti tra i soggetti coinvolti nella realizzazione dell'impianto di trattamento della frazione organica proveniente dalla raccolta differenziata presso lo STIR del Comune di Giugliano in Campania (NA), mediante sottoscrizione di apposito Accordo di programma;
- e' trasferita ai sensi dell'art. 6 bis, comma 1, D.L. n. 90/2008, convertito con Legge n. 123/2008, alla città metropolitana di Napoli la titolarità dell'impianto STIR di Giugliano in Campania (NA);
- la stipula del presente Accordo è finalizzato all'adempimento di un servizio di pubblico interesse comune a entrambe le amministrazioni interessate, nello spirito di una convergenza sinergica sulle predette attività;

TRA LE PARTI SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1  
VALORE DELLE PREMESSE

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

## Art. 2 OGGETTO E FINALITA'

Il presente Accordo - ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 30, 31 e 32 del D. Lgs. 267/2000 e dell'art. 15 della L. 241/90 e s.m.i.- è finalizzato a regolare i rapporti istituzionali tra la Regione, in qualità di soggetto attuatore dell' intervento di realizzazione dell'impianto di trattamento della frazione organica proveniente dalla raccolta differenziata presso lo STIR del Comune di Giugliano in Campania (NA), la Città Metropolitana di Napoli, in qualità di ente competente alla gestione del ciclo integrato dei rifiuti a livello provinciale, la Società S.A.P. NA. S.p.A., in qualità di gestore dell' impianto.

L'impianto citato avrà una capacità di circa 60.000 tonn/annue e verrà realizzato all' interno dello STIR di Giugliano in Campania nell'area libera di 15000 mq non coperta e nel capannone ex MVA di 6400 mq.

La Città Metropolitana di Napoli, attraverso la propria società in house S.A.P.NA. S.p.A, fornirà servizi alla Regione Campania di assistenza al RUP nella fase di esecuzione e realizzazione dell' impianto suindicato; di organizzazione dell'ufficio di Direzione dei Lavori, di Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per la realizzazione dell' intervento, compreso il supporto alla predisposizione di quanto necessario all'acquisizione di pareri, permessi e autorizzazioni dagli Enti competenti.

La S.A.P.NA. S.p.A dichiara che il proprio personale tecnico ha le competenze e i requisiti professionali per l'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente accordo.

In particolare provvederà:

- ad affidare il coordinamento della progettazione al proprio direttore tecnico;
- alla nomina dell'assistente al RUP;
- alla nomina del Direttore dei Lavori, del Direttore operativo e dell'Ispettore di cantiere;
- alla nomina del Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione (D.lgs.81/2008);
- alla nomina del Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione (D.lgs.81/2008);
- alla predisposizione di quanto necessario all'acquisizione di pareri, permessi e autorizzazioni degli Enti competenti per l'esecuzione dei lavori, per l'appalto dell'opera e per l'esercizio dell' impianto.

La Regione affida alla Città Metropolitana di Napoli e per essa alla S.A.P.NA. S.p.A l'espletamento dei suddetti servizi in conformità a quanto previsto dal D.Lgs n.50/2016 e s.m.i. la normativa nazionali e regionali vigente in materia di opere pubbliche, nonché alle direttive del responsabile del procedimento designato dalla Regione Campania.

## Art. 3 MODALITA' DELLA COLLABORAZIONE DELLE PARTI

Le parti si impegnano, per quanto di rispettiva competenza, ad acquisire la disponibilità dell'area libera non coperta per la realizzazione dell'impianto.

La S.A.P.NA. S.p.A, per la realizzazione del predetto impianto di compostaggio, si impegna ad accelerare i procedimenti e le attività finalizzati alla biostabilizzazione della FUT, presso lo STIR di cui si tratta ,finanziata con le risorse della L.n.1/2011,art.3 ,co.1

## Art. 4 FUNZIONI SVOLTE DALLA REGIONE

Il rilascio dei provvedimenti autorizzatori per l'adeguamento e/o la realizzazione dell'impianto è di competenza della Regione Campania che curerà tutto il procedimento amministrativo, nonché la verifica preventiva della progettazione, la validazione e l'approvazione della progettazione, il collaudo delle opere eseguite.

Rientra nelle competenze della Regione l'affidamento, con le procedure previste dal D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., dei lavori per la realizzazione dell'impianto.

#### Art. 5 RISORSE FINANZIARIE

La spesa derivante dal presente accordo per le prestazioni di cui all'art. 2, farà carico al quadro economico dell'intervento per la realizzazione dell'impianto di compostaggio all'interno dello STIR di Giugliano in Campania (NA) - segnatamente tra le "somme a disposizione"- finanziato con le risorse del POR FESR Campania 2014/2020 - Asse 6 - priorità d'investimento 6 Obiettivo Specifico 6.1 Azione 6.1.3.

#### Art. 6 PAGAMENTI

La Città Metropolitana di Napoli autorizza la Regione a corrispondere direttamente alla S.A.P.NA. S.p.A i compensi dovuti per le prestazioni di cui all'art. 2.

I compensi verranno determinati nel rispetto di quanto previsto dall'art.113 DLgs n. 50/2016 e s.m.i.

#### Art. 7 DURATA, RINNOVO E RECESSO DELL'ACCORDO

Il presente Accordo ha la durata di 36 mesi, decorrenti dalla data di sottoscrizione, ed è rinnovabile, agli stessi patti e condizioni, per un uguale periodo o per un periodo inferiore.

E' fatta salva la garanzia delle ultimazione delle attività in corso al momento della scadenza del presente accordo.

Le Parti si riservano altresì il diritto di recedere per giusta causa qualora l'attività derivante dal presente Accordo comporti occasione di impegno non compatibile con le proprie risorse finanziarie.

In ogni caso il recesso dev'essere comunicato alla controparte con lettera raccomandata A/R (o tramite Posta Elettronica Certificata).

#### Art. 8 REFERENTI DELL'ACCORDO

Per l'attuazione e la gestione delle attività di cui al presente accordo, ogni Parte designa un proprio referente con il compito di definire congiuntamente le linee di azione comuni verificandone periodicamente la realizzazione.

Per la Regione il Dirigente della UOD 700501, arch.Valeria Ruocco

Per la Città Metropolitana di Napoli il Dirigente della Direzione Ambiente, Sviluppo del Territorio, Sanzioni, ing. Maria Teresa Celano.

Per la S.A.P.NA. S.p.A il Direttore Tecnico, ing Andrea Abbate.

In caso di sostituzione del proprio referente ciascuna Parte informerà le altre con comunicazione scritta.

#### Art. 9

## CLAUSOLA DI SEGRETEZZA

Le Parti si impegnano a non portare a conoscenza di terzi informazioni, dati tecnici, documenti e notizie di carattere riservato, di cui venissero a conoscenza in forza dell'attività svolta nell'ambito del presente Accordo.

### Art. 10 COPERTURE ASSICURATIVE E SICUREZZA

Ciascuna Parte garantisce le coperture assicurative di legge contro il rischio degli infortuni del proprio personale impegnato nello svolgimento delle attività di cui al presente Accordo.

Ciascuna Parte garantisce, inoltre, la copertura assicurativa per la propria responsabilità civile verso terzi (R.C.T.), compresi i danni alle apparecchiature in uso e/o consegna.

Le Parti contraenti sono tenute al rispetto della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs. n. 81/08 e successive modificazioni e integrazioni e ai regolamenti e circolari attuativi nelle sedi di esecuzione delle attività relative al presente Accordo.

### Art. 11 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati trattati in esecuzione del presente Accordo, saranno utilizzati per i soli fini istituzionali nel rispetto delle vigenti disposizioni normative per la protezione o riservatezza dei dati e delle informazioni.

### Art. 12 TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Le Parti si obbligano al rispetto di quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni.

### Art. 13 PROTOCOLLO D'AZIONE

Le parti si obbligano al rispetto delle previsioni di cui al protocollo di azione vigilanza collaborativa tra la Regione Campania e l'ANAC al fine di rafforzare ed assicurare la correttezza e la trasparenza delle procedure di affidamento, di migliorare e accrescere le funzioni di committenza degli approvvigionamenti e di attuare un programma di legalità e trasparenza per tutte le articolazioni dell'Ente, soprattutto con riferimento a taluni settori di competenza particolarmente soggetti a rischio di corruzione.

### Art. 14 DISPOSIZIONI DI RIFERIMENTO

Per tutto quanto non esplicitamente previsto nel presente Accordo le parti convengono di far riferimento in generale alla normativa in materia di lavori pubblici, alle norme dell'ordinamento amministrativo ed in quanto applicabili a quelle di diritto comune.

### Art. 15 CONTROVERSIE

Per qualunque controversia che dovesse insorgere in merito all'interpretazione, all'esecuzione, validità o efficacia del presente Accordo le parti si obbligano ad esperire un tentativo di conciliazione in via amministrativa. Ove il tentativo di conciliazione non riuscisse, le eventuali controversie saranno devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. È competente in via esclusiva il Foro di Napoli

Art. 16  
SPESE DI BOLLO E REGISTRAZIONE

Il presente Accordo costituisce unicamente quadro di riferimento per l'attivazione dei rapporti obbligatori tra le Parti e non ha contenuto economico.

Eventuali spese, imposte e tasse inerenti il presente atto sono ripartite fra le Parti.

L'imposta di bollo è assolta ai sensi del D.M. 23/1/2004.

Il presente Accordo sarà registrato in caso d'uso ai sensi dell'art.4 – Tariffa Parte II del D.P.R. n. 131/1986.

Le eventuali spese di registrazione sono a carico della Parte richiedente.

Letto, confermato e sottoscritto

Regione Campania  
Il Presidente  
Vincenzo De Luca

Città metropolitana di Napoli  
Il Sindaco  
Luigi De Magistris

S.A.P.NA. S.p.A  
L'Amministratore unico  
Gabriele Gargano